

Piano Triennale per

la Prevenzione della Corruzione

e per la Trasparenza

(P.T.P.C.T.)

2025-2027

Pubblicato sul sito internet

[www.ostetrichesavonaimperia.it](http://www.ostetrichesavonaimperia.it)

C.F.:92034870094 Codice Univoco Identificativo: UFL8KY

Piazza del Popolo 2/2 17100 SAVONA

 ostetriche.svim@libero.it

collegio.ostetriche.savonaimperia@arubapec.it

**Presentazione**

Il presente documento, elaborato e proposto dal responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione, viene approvato e adottato da parte del Consiglio Direttivo.

**CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Presidente – Angius Valentina

2. Vice Presidente – Melacca Alessia

3. Tesoriere – Tosi Alessia

4. Segretaria – Bazzano Martina

5. Consigliera – Loddo Sara

6. Consigliera – Sertonio Roberta

7. Consigliera – Venzon Sara

**COLLEGIO REVISORI CONTI**

1. Membro Effettivo – Belletti Paola

2. Membro Effettivo – Ferrari Rossana

3. Membro Effettivo – Fontana Erica

Nelle pagine che seguono è presentato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) relativo al triennio 2022-2024 dell’Ordine della Professione di Ostetrica Interprovinciale di Savona e Imperia. Il Codice etico e di comportamento e il Piano della performance non sono adottati ai sensi dell’art. 2 comma 2bis del DL 31 agosto 2013, n. 101 “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” (convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n.255), in considerazione dell’assenza di dotazione organica nonché dell’assenza del ruolo dirigenziale.

**Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2025-2027**

**Sommario**

[**PARTE I - Sezione del Piano Triennale dedicato per la prevenzione della corruzione** 5](#_Toc189142436)

[1. Introduzione 5](#_Toc189142437)

[2. Il processo di elaborazione del PTPCT 2025-2027. Obiettivi, ruoli e responsabilità 6](#_Toc189142438)

[3. Entrata in vigore e validità 8](#_Toc189142439)

[4. Obiettivi, obblighi e destinatari del Piano 9](#_Toc189142440)

[5. Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione 9](#_Toc189142441)

[6. Azioni e misure generali finalizzate alla prevenzione della corruzione 10](#_Toc189142442)

[7. Analisi del contesto interno 13](#_Toc189142443)

[8. Analisi del contesto esterno 14](#_Toc189142444)

[9. Individuazione aree di rischio e misure atte a contrastarle 15](#_Toc189142445)

[10. Elenco reati configurabili nell’Ordine 16](#_Toc189142446)

[**PARTE II - Sezione del Piano Triennale dedicato per la trasparenza** 17](#_Toc189142447)

[1. Forme di consultazione in sede di elaborazione e/o di verifica del PTPCT 17](#_Toc189142448)

[2. Definizione del processo di monitoraggio sull'implementazione del PTPCT 17](#_Toc189142449)

[3. Il responsabile e i referenti per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 17](#_Toc189142450)

[4. Accesso civico 18](#_Toc189142451)

[5. Whistleblower -Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito 19](#_Toc189142452)

[6. Cause di inconferibilità e di incompatibilità 20](#_Toc189142453)

[**Parte III – Normativa di riferimento** 21](#_Toc189142454)

# **PARTE I - Sezione del Piano Triennale dedicato per la prevenzione della corruzione**

## **Introduzione**

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) dell’Ordine è stato redatto in coerenza con le disposizioni contenute nella legge n. 190/2012, nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e successivi aggiornamenti, tenendo conto della peculiarità ordinamentale degli ordini professionali, della struttura dimensionale dell’Ordine, dell’assenza di dotazione organica e dell’assenza del ruolo dirigenziale, delle proprie specificità organizzative e della particolare mission istituzionale svolta. Il Consiglio Direttivo dell’Ordine in data 13 gennaio 2015 ha deliberato di dare avvio a quell’insieme di iniziative e di misure per la promozione dell’integrità e della trasparenza nonché della prevenzione della corruzione. Le specifiche iniziative e misure volte a prevenire i reati di corruzione sono strutturate in questo documento quale guida fondamentale per i soggetti interni all’Ordine e quale attestazione d’integrità per i soggetti esterni che, direttamente o indirettamente, abbiano interesse a che l’Ordine operi e agisca in un contesto sfavorevole alla corruzione. Coerentemente con il sistema di governance dell’Ordine, i destinatari diretti del PTPCT e, conseguentemente, dell’attività del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), sono il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, i consulenti e tutti coloro che in qualsiasi forma o a qualsiasi titolo abbiano rapporti contrattuali o d’incarico con l’Ordine. Il quadro normativo ha visto il susseguirsi di una serie di provvedimenti in materia di prevenzione della corruzione (legge n. 190/2012, d.lgs. n. 39/2013, legge n. 98/2013), di trasparenza (d.lgs. n. 33/2013) nonché alcune disposizioni inerenti specificatamente gli ordini professionali e le rispettive Federazioni che hanno richiesto un complesso processo di valutazione e di coordinamento delle diverse disposizioni, di armonizzazione concettuale e sostanziale, tale da chiarire anche con le autorità competenti e vigilanti l’ambito di applicazione delle norme in materia di trasparenza e anticorruzione, alla luce delle specifiche norme che regolamentano il sistema ordinistico delle professioni intellettuali.

Una difficoltà è connessa alla dimensione minima dell’ente, che non ha strutture e dipendenti o dirigenti in organico, ma opera unicamente tramite il Consiglio Direttivo, adeguato all’articolazione degli uffici e delle responsabilità, presupposte e/o previste dalla L. 190/2012, dai suoi decreti attuativi, dalle diverse circolari ministeriali e dalle diverse linee guida emesse sulla materia. Alla luce delle brevi considerazioni esposte, il documento presentato in queste pagine è stato elaborato con l’intento di dare attuazione alle norme sulla trasparenza e l’anticorruzione, garantendo la maggiore coerenza possibile con i principi generali espressi dalle norme e le disposizioni concretamente attuabili. La trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e le attività dell’Ordine, è finalizzata altresì alla 5 realizzazione di un’amministrazione aperta e al servizio del cittadino, alla cui tutela e interesse è peraltro demandata proprio la mission istituzionale dell’Ente, laddove è un’istituzione preposta, in ossequio all’art. 32 della costituzione, alla tutela della salute del cittadino cui l’ostetrica, nell’ambito delle proprie competenze, provvede e garantisce.

I cittadini hanno il diritto di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione; nell’ambito di tale obbligo, anche l’Ordine deve rispettare i criteri di: *facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione.*

L'iter che ha portato alla predisposizione del PTPCT dell’Ordine è sviluppato come descritto di seguito.

L’Ordine in data 13 gennaio 2015 ha provveduto alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) in esecuzione dell'art. 1, comma 7, della legge 190/2012 e del Responsabile della trasparenza (RT) in un’unica figura. La scelta, per ragioni connesse alle ridotte dimensioni dell’Ordine, è ricaduta sulla figura del Segretario, come da indicazioni del Ministero della Salute. Con tale nomina si è quindi attivata la complessa procedura di adeguamento dell’Ordine alle norme di prevenzione della corruzione, procedura che prevede quali atti prodromici, oltre che la comunicazione della nomina all’ANAC, anche la predisposizione del presente piano.

Successivamente, in linea con il Piano Nazionale Anticorruzione pubblicato in GU 24/8/2016, n. 35, e con le specifiche indicazioni relative agli Ordini professionali (pag. 41), il Consiglio Direttivo ha deliberato in data 18/10/2016 la nomina di un nuovo Responsabile nella persona di un Consigliere eletto all’interno dell’Organo dell’Ordine ma privo di deleghe gestionali.

Successivamente, tenuto conto che in data 11-12-13 novembre 2017 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, il nuovo Consiglio Direttivo ha deliberato in data 05/12/2017 la nomina di un nuovo Responsabile nella persona di un Consigliere eletto all’interno dell’Organo dell’Ordine, ma privo di deleghe gestionali.

Attualmente il nuovo Responsabile è una consigliera in carica dell’Ordine della Professione di Ostetrica Interprovinciale di Savona e Imperia eletta all’unanimità in data 13/12/2024.

Al fine di procedere alla definizione di una proposta di PTPCT da sottoporre all’adozione del Consiglio Direttivo, il RPCT ha condotto una pianificazione delle attività, un’analisi dei rischi di corruzione, una progettazione del sistema di trattamento del rischio ed infine la stesura del Piano.

La versione attuale è valida per il triennio 2025-2027.

## **Il processo di elaborazione del PTPCT 2025-2027. Obiettivi, ruoli e responsabilità**

Nelle pagine che seguono è presentato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2025-2027 dell’Ordine della professione di ostetrica/o Interprovinciale di Savona e Imperia, cui è collegato il Codice Etico e di comportamento, adottato ai sensi dell’art. 54, comma 5, del d. lgs. n. 165/2001 e dell’art. 1, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62- Il PTPC ed il Piano per la Trasparenza dell’Ordine della professione di ostetrica/o Interprovinciale di Savona e Imperia costituiscono un unico documento in ossequio a quanto disposto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (di seguito d.lgs. 97/2016).

Il presente PTPCT tiene in considerazione la predetta novella legislativa, con cui il Governo ha modificato ed integrato, in ben 44 articoli, sia il D. Lgs. n. 33/2013 (capo I), sia la L. 190/2012 (capo II), nonché tiene conto del D. Lgs. 36/2023 recante il c.d. “Codice dei Contratti Pubblici”. Con il Decreto Legislativo 97/2016 la Trasparenza dell’azione amministrativa, oltre a fungere da strumento ordinario di partecipazione del cittadino all’attività amministrativa, rappresenta nell’attuale ordinamento giuridico il primo, e forse più efficiente, strumento di prevenzione della corruzione, obiettivo della L. 190/2012. Questo è stato perseguito dal Legislatore seguendo due strade, tra loro strettamente correlate e dipendenti: in primo luogo, nel tentativo di superare ulteriormente l’opacità dell’azione amministrativa, è stata introdotta una nuova declinazione della ‘trasparenza’ di tipo c.d. “reattivo” che va a sommarsi a quella già prevista dal D.Lgs. 33/2013, ovvero alla c.d. ‘trasparenza di tipo “proattivo” e consistente nella mera pubblicazione sui siti web delle Amministrazioni di determinati dati e documenti. In secondo luogo, e per altra strada, il Decreto 97/2016 ha ridefinito la complessa disciplina dei Piani di prevenzione della corruzione soffermandosi, in modo particolare, sugli ambiti soggettivi di applicazione della normativa, sui ruoli, i poteri e le responsabilità dei soggetti cui la legge pone obbligo di sovrintendere, a ll’ interno di ciascuna Amministrazione, all’applicazione della disciplina volta a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi. Poiché l’esigenza legislativa di semplificazione, specificazione, integrazione della normativa anticorruzione è sorta in modo particolare per le piccole e medie Amministrazioni e con il fine di armonizzare e rendere applicabile la disciplina, verosimilmente congegnata per Amministrazioni grandi e complesse, il Decreto 97/2016, il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, la delibera 777 del 21 novembre 2021 ed il susseguente PNA 2022 (aggiornamento 2024) rappresentano per Enti pubblici non economici, quali gli Ordini della Professione di Ostetrica, atti di indirizzo cardine per la concreta ed effettiva attuazione degli obblighi di legge in materia di prevenzione della corruzione e di attuazione degli obblighi di trasparenza. Il quadro normativo di riferimento ha visto il susseguirsi di una serie di provvedimenti in materia di prevenzione della corruzione (legge n. 190/2012, d.lgs. n. 39/2013, legge n. 98/2013, D.lgs. 97/2016), di trasparenza (d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. 97/2016) nonché alcune disposizioni inerenti specificatamente gli ordini professionali e le rispettive Federazioni che hanno richiesto un complesso processo di valutazione e di coordinamento delle diverse disposizioni, di armonizzazione concettuale e sostanziale, tale da chiarire anche con le autorità competenti e vigilanti l’ambito di applicazione delle norme in materia di trasparenza e anticorruzione, alla luce delle specifiche norme che regolamentano il sistema ordinistico delle professioni intellettuali. Il PNA ha definitivamente chiarito l’orientamento già espresso dall’ANAC circa l’obbligatorietà per Ordini professionali di osservare la disciplina in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, di adottare ed attuare un Piano Triennale per la Corruzione ai sensi dell’art. 1 comma 2 della L. 190/2012 e s.m.i. (in particolare ai sensi del D.Lgs. 97/2016, artt. 3,4 e 41 che hanno modificato rispettivamente gli artt. 2 e 3 del D. Lgs. 33/2013), nonché di applicare la disciplina legislativa sulla Trasparenza per le pubbliche amministrazioni “in quanto compatibile” con l’organizzazione dell’Ente e l’attività da questo svolta (Parte Generale del PNA 2016, par. 3.2.). Il citato documento di indirizzo ANAC è diviso in una prima parte generale, che affronta il tema della predisposizione di misure anticorruzione all’interno tutte le pubbliche amministrazioni e nei confronti dei soggetti privati da esse controllati, ed una seconda parte (speciale) che affronta il tema della corruzione in ambienti specifici, in particolare: (i) Comuni; (ii) Città metropolitane; (iii) Ordini e collegi professionali; (iv) Istituzioni scolastiche; (v) Tutela e valorizzazione dei beni culturali; (vi) Governo del territorio; (vii) Sanità. Il PNA ha, dunque, dedicato una sezione di disciplina normativa (Sezione III) espressamente ad “Ordini e Collegi Professionali” al fine di orientare l’attività di questi Enti (sia a livello centrale che territoriale) approfondendo tre fondamentali temi relativi all’aspetto organizzativo e di gestione del rischio, di fondamentale importanza per la valutazione dei Collegi territoriali nella materia di cui trattasi. I temi affrontati concernono nello specifico: (i) la figura del RPCT (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) e l’attività di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione; (ii) la individuazione delle principali aree di rischio che caratterizzano gli ordini ed i collegi professionali; (iii) la concreta applicazione delle norme sulla trasparenza di cui al D. Lgs. 33/2013. L’Ordine adottando il presente PTPCT, in linea con quanto previsto dal citato PNA e dal PTPCT della Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica, si è, dunque, prefissato di perseguire i seguenti obiettivi: 1) il raggiungimento di livelli sempre maggiori di trasparenza da realizzarsi individuando secondo quanto previsto altresì dalla Delibera n. 777 del 21 novembre 2021; 2) il rafforzamento del ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPCT) quale soggetto titolare del potere di predisposizione e di proposta del Piano Triennale per la Prevenzione Corruzione (PTPC) all’organo di indirizzo. Tale rafforzamento dovrà concretamente tradursi nella previsione ed attuazione di modifiche organizzative che assicurino al RPCT “funzioni e poteri idonei allo svolgimento del ruolo con autonomia ed effettività”. Proprio in relazione al caso in cui la qualifica ed il ruolo di RPCT - verificatosi all’interno dell’Ordine - venga assunto da Consigliere privo di qualifica dirigenziale e di deleghe gestionali al quale per limiti nomativi non sono applicabili le forme di responsabilità previste dalla L. 190/2012, il PNA ha auspicato “al fine di prevedere forme di responsabilità collegate al ruolo di RPCT che i Consigli nazionali, gli ordini e collegi territoriali definiscano e declinino forme di responsabilità almeno disciplinari, ai fini delle conseguenze di cui alla predetta legge, con apposite integrazioni ai propri codici deontologici”. 3) Semplificare e razionalizzare le attività dell’amministrazione in materia anticorruzione e trasparenza, prevedendo una articolazione dei compiti e delle funzioni in rapporto alle caratteristiche organizzative (soprattutto dimensionali) dell’Ente stesso. Secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 5 della Legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001 sono tenute ad adottare un Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Ciò posto finalità precipua del presente documento è quella di adottare un programma ed un piano in cui devono essere fissate le modalità di controllo e di prevenzione di potenziali attività corruttiva anche alla luce di quanto disposto dal D.L. n. 90/2014. Specifica sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione è costituita dal Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, regolato dall’art. 10 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dalla delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 50 del 2013, come modificati dal D.lgs. 97/2016. Con il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità vengono resi accessibili dati, informazioni e documenti sui soggetti che ricoprono incarichi di amministrazione e governo dell’Ordine, sulla struttura economico patrimoniale dell’Ente, sull’attività da questo svolta, sui servizi erogati, sui relativi costi sopportati e l’andamento di questi ultimi nel tempo, consentendo in questo modo ai cittadini – segnatamente alle ostetriche iscritte all’Albo- di esercitare un controllo diffuso sulla gestione delle risorse pubbliche e sul grado di efficienza raggiunto. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione disciplina l’attuazione della strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo nel rispetto della normativa vigente in materia, delle direttive e delle linee guida dettate dalla FNOPO, individuando e analizzando le attività concrete finalizzate a prevenire il verificarsi di tale rischio. Le finalità e gli obiettivi specifici del presente Piano sono: − prevenire la corruzione e l’illegalità mediante una valutazione del diverso livello di esposizione dell’Ordine al rischio di corruzione; − ricercare e valutare ciascuna area in cui è maggiormente elevato il rischio di corruzione, sia all’interno delle attività indicate dalla Legge 190/2012, dal PNA e dalla Delibera n. 777 del 21 novembre 2024, sia facendo riferimento agli specifici compiti svolti dall’Ordine; − fare menzione degli interventi organizzativi necessari per prevenire i rischi; − assicurare la puntuale applicazione delle norme sulla trasparenza; − garantire l’idoneità, morale ed operativa, dei soggetti chiamati ad operare nei settori sensibili; − salvaguardare l’applicazione delle norme sulla inconferibilità e le incompatibilità; − monitorare, prevenire ed, eventualmente risolvere situazioni concretanti i c.d. “conflitti di interesse”, anche potenziali, che possono riguardare le cariche istituzionali dell’Ente ed i soggetti che a qualunque titolo con questo collaborano al perseguimento delle finalità pubbliche dell’Ordine. − tutelare l’osservanza del Codice di Comportamento dei Dipendenti. Secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 7 della Legge n. 190/2012, l’Ordine ha individuato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ai fini della predisposizione e dell’attuazione del Piano. Trattasi di una figura che coincide con il Responsabile per la Trasparenza cui spetta la responsabilità di vigilare e garantire l’applicazione del Piano di prevenzione della corruzione e di quello per la trasparenza, oltre che il rispetto del codice di comportamento dei dipendenti e delle norme in materia di inconferibilità e di incompatibilità.

La Responsabile designata, con delibera del 13/12/2024 è la Dott.ssa Sara Loddo.

## **Entrata in vigore e validità**

Il PTPCT, che entra in vigore successivamente all’adozione da parte del Consiglio, viene pubblicato online sul sito istituzionale dell’Ordine stesso www.ostetrichesavonaimperia.it Il PTPCT ha una validità triennale e viene redatto annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012 ovvero tenendo conto delle eventuali modifiche normative e/o regolamentari sia in materia di prevenzione della corruzione e sia in materia ordinistica ovvero inerenti le finalità istituzionali, le attribuzioni, l'attività o l'organizzazione dell’Ordine. La redazione annuale del Piano tiene conto anche dell’emersione di nuovi fattori di rischio non rilevati in fase iniziale di predisposizione e della susseguente necessità di predisporre nuove misure atte a prevenire il rischio di corruzione. Pertanto, come previsto dall'art. 1, comma 10, della legge n. 190/2012, il RPCT provvede a sottoporre all’adozione del Consiglio Direttivo dell’Ordine la eventuale modifica del PTPCT ogniqualvolta siano accertate significative violazioni e/o carenze che possano ridurre l'idoneità del Piano a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

## **Obiettivi, obblighi e destinatari del Piano**

L’attuazione del PTPCT risponde all’obiettivo di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte. A tal fine lo sviluppo e l’implementazione di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione costituisce il mezzo per favorire l'applicazione dei suddetti principi, promuovere il corretto funzionamento della struttura, tutelare la reputazione e la credibilità dell’azione dell’Ordine nei confronti di molteplici interlocutori. Il rispetto delle disposizioni contenute nel PTPCT da parte dei soggetti destinatari intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati all’etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione, in ossequio all’art. 97 della Costituzione italiana. Inoltre, il PTPCT è finalizzato anche a determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone l’Ordine a gravi rischi soprattutto sul piano dell’immagine, e può produrre delle conseguenze, anche sul piano penale, a carico del soggetto che commette la violazione. Il piano ha quindi l’obiettivo di: sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento e minimizzazione del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne; assicurare la correttezza dei rapporti tra l’Ordine e i soggetti che con lo stesso intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse; vigilare sul rispetto delle disposizioni relative alla inconferibilità e alla incompatibilità degli incarichi previste dal d.lgs. 39/2013; garantire la conoscenza diffusa e l’accessibilità totale delle informazioni relative al modo in cui le risorse sono impiegate e, per tal via, se l'utilizzo di risorse è deviato verso finalità improprie. E’ fatto obbligo a tutti i soggetti indicati nel successivo paragrafo 4 di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni contenute nel presente piano e di segnalare al Responsabile dell’anticorruzione ogni violazione e/o criticità dello stesso.

## **Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione**

La strategia della prevenzione della corruzione dell’Ordine è attuata in maniera sinergica con i soggetti istituzionali che concorrono all'attuazione della strategia di prevenzione della corruzione a livello nazionale e con tutti i soggetti (organi d’indirizzo politico-amministrativo, collaboratori, consulenti, fornitori, ecc), che a diverso titolo sono coinvolti nell’attività politico-istituzionale e amministrativa dell’Ordine stesso. Si rileva che l’assenza di dotazione organica e di organi dirigenziali rende di difficile attuazione un’azione coerente di coordinamento, e soprattutto rende di difficile soluzione applicativa l’esplicazione di alcune importanti funzioni: l’attività informativa nei confronti del responsabile, dei referenti e dell'autorità giudiziaria (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 d.p.r. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.); la proposta di misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001); l’adozione delle misure gestionali. Pertanto, è il Consiglio Direttivo a deliberare l’eventuale adozione di procedimenti disciplinari (art. 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001) e a provvedere alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 d.p.r. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.). L’OIV – Organismo Indipendente di Valutazione della performance - è assente ai sensi dell’art. 2 comma 2bis del DL 31 agosto 2013, n. 101. Pertanto, nelle more di implementare tutte le soluzioni idonee e/o alternative atte a compensare le lacune ordinamentali e regolamentari, il presente piano affronta le migliori soluzioni di coordinamento e coerenza con i soggetti e gli organi attualmente presenti e costituiti. Fatta questa premessa, si riportano di seguito i soggetti che, allo stato attuale, concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno dell’Ordine, indicando quali sono i relativi compiti e funzioni:

a) Il **Consiglio Direttivo** (autorità di indirizzo politico composta da sette componenti consiglieri, eletti tra gli iscritti all’albo delle ostetriche ogni 3 anni; all’interno dell’organo sono nominate 4 cariche: *presidente, vicepresidente, tesoriere e segretario*): designa il responsabile (art. 1, comma 7, della l. n. 190); adotta il PTPCT e lo pubblica sul sito istituzionale dell’Ente; adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione; osserva le misure contenute nel PTPCT; segnala casi di conflitto di interessi; segnala le situazioni di illecito.

b) Il **Collegio dei revisori dei conti** (composto da 3 componenti effettivi e da 1 supplente eletti, contestualmente al Consiglio Direttivo, tra gli iscritti all’albo delle ostetriche ogni 3 anni; all’interno del Collegio è nominata la carica di Presidente, ancorché elettivo può essere reso assimilabile all’organismo di controllo interno nelle more di adeguare l’ente alle norme del controllo interno ai sensi del d. lgs 165/2001 e del d.lgs 286/1999): partecipa al processo di gestione del rischio; considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti; svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013); esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001); osserva le misure contenute nel PTPCT.; segnala casi di personale conflitto di interessi; segnala le situazioni di illecito.

c) Il **Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza**: svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (art. 1 l. n. 190 del 2013; art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013); elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14, del 2012).I compiti attribuiti al responsabile non sono delegabili, se non in caso di straordinarie e motivate necessità, riconducibili a situazioni eccezionali, mantenendosi comunque ferma nel delegante la responsabilità non solo in vigilando ma anche in eligendo.

d) **Referente per la prevenzione della corruzione**: non nominato, stante l’entità dimensionale minima dell’Ordine e l’assenza di dotazione organica.

e) I **collaboratori, i consulenti e i soggetti** **che intrattengono un rapporto contrattuale per lavori, beni e servizi** e/o a qualsiasi altro titolo con l’Ordine: osservano le misure contenute nel PTPCT; segnalano eventuali situazioni di illecito.

## **6. Azioni e misure generali finalizzate alla prevenzione della corruzione**

1. **Preliminare fase di analisi e di contesto**

Gli Ordini provinciali e/o interprovinciali delle ostetriche sono riuniti nella Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), con sede in Roma. Così come la FNOPO, anche l’Ordine è stato costituito dal DLgsCPS 13 settembre 1946, n.233 "Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse" e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con DPR 5 aprile 1950, n.221 "Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233". Ai sensi della legge n. 3/2018, in vigore dal 15/2/2018, il preesistente Collegio è diventato Ordine. E’ un ordine professionale annoverato tra gli enti pubblici non economici e, come tale, rientra nell’ambito di applicazione del D.lgs 165/2001 e del D.lgs 163/2006 ovvero il Codice dei contratti. L'ordinamento giuridico italiano prevede che per esercitare la professione di ostetrica, in qualsiasi forma, sia obbligatoria l’iscrizione all’albo professionale. La finalità di tenuta dell’albo è il perseguimento dell'interesse pubblico ovvero la tutela della salute collettiva. In ogni provincia o circondario interprovinciale sono costituiti gli Ordini delle ostetriche. Ciascun Ordine elegge in assemblea, fra gli iscritti all'albo, il Consiglio Direttivo, composto in numero variabile a seconda del numero d’iscritti all’albo. I componenti del Consiglio durano in carica tre anni. Ogni Consiglio elegge tra i suoi membri un presidente, un vicepresidente, un tesoriere ed un segretario. Il presidente ha la rappresentanza dell’Ordine. Unitamente al consiglio è eletto, con le stesse modalità e tra le ostetriche iscritte all’albo, un Collegio dei revisori dei conti, composto da tre componenti effettivi e da uno supplente. Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni dell’Ordine e propone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo ed il conto consuntivo. Il Consiglio, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell’Ordine, stabilisce una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nell'albo, nonché una tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari. Per la riscossione dei contributi, dovuti ai sensi della legge istitutiva dagli iscritti all’albo, si applicano le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette. I regolamenti interni dell’Ordine devono essere deliberati dai rispettivi Consigli direttivi e sono soggetti all'approvazione del Comitato centrale della FNOPO. I Consigli direttivi possono essere sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente; lo scioglimento viene disposto dal Ministero della salute, sentita la FNOPO. Il regolamento di esecuzione della legge istitutiva è stato emanato con DPR 5 aprile 1950, n.221 "Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233 ". Con tale DPR sono state regolamentate tutte le attribuzioni sia degli Ordini e sia della FNOPO e dei loro organi collegiali e monocratici. E’ stata regolamentata ad esempio l’importante funzione disciplinare attribuita agli Ordini territoriali (nei confronti degli iscritti all’Albo) e alla FNOPO (nei confronti dei componenti dei Consigli direttivi degli Ordini). Il quadro normativo istitutivo e regolamentare, risalente al 1946/1950, è in realtà antecedente alla qualificazione giuridica di “ente pubblico non economico”, desumibile dal combinato disposto del DPR 68/1986 e della L. 93/1983 (oggi d. lgs 165/2001) e da numerose sentenze degli organi giurisdizionali ed in particolare della Corte Suprema di Cassazione (sentenze n. 2079/1990 e 2010/1990), del Consiglio di stato e della Corte Costituzionale (sentenza n. 405/2005). La natura giuridica di ente pubblico non economico, come maturata negli anni, ha quindi collocato gli Ordini professionali nell’ambito di applicazione del d. lgs 165/2001 e di tutte le norme che da esso discendono, ivi incluso il codice dei contratti pubblici e le norme sulla trasparenza e sull’anticorruzione. Alcune eccezioni sono invece state fatte in materia di finanza pubblica laddove, riguardo a specifiche misure di contenimento della spesa pubblica, la legge ha specificatamente esentato gli ordini professionali in quanto non incidono sul conto consolidato dello Stato. In questo quadro normativo il legislatore ha poi integrato nel tempo le attribuzioni degli Ordini professionali, prevedendo specifici ruoli in tema di formazione e aggiornamento professionale ed in tema di assicurazione professionale per gli iscritti agli albi. In particolare, con DPR 137/2012 è stato istituito l’Albo unico nazionale tenuto dalla FNOPO, ed è previsto che la FNOPO possa negoziare convenzioni collettive per un’idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell’attività libero-professionale. Così, in forza dell’obbligo formativo in capo agli iscritti all’albo, la FNOPO e gli Ordini territoriali hanno anche un ruolo regolamentare, autorizzatorio e di certificazione dell’aggiornamento professionale degli iscritti che, specificatamente per le professioni sanitarie, è inquadrato e regolamentato dalla normativa vigente sull'Educazione Continua in Medicina (ECM). Da ultimo è doveroso fare menzione della Legge 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. n. 255 del 30 ottobre 2013) - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. – che ha introdotto una novità all’art. 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 come di seguito riportata:

1. conferma l’esclusione dall’applicazione delle misure note come “spending review” a patto che gli Ordini professionali siano in equilibrio economico e finanziario e fermo restando l’adeguamento ai principi di contenimento e razionalizzazione;

2. fatte salve le dotazioni organiche esistenti alla data di entrata in vigore della legge, si prevede che la variazione della consistenza del ruolo dirigenziale debba essere comunicata al Ministero vigilante ed alla funzione pubblica. Tale variazione s’intende esecutiva decorsi quindici giorni dalla comunicazione;

3. si conferma la necessità di adeguare i propri regolamenti ai principi del decreto legislativo 30 marzo 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Pertanto, alla luce della norma l’Ordine, così come la FNOPO, dovrà provvedere all’aggiornamento del proprio regolamento interno, secondo il consueto iter di approvazione. Si evidenzia che le cariche istituzionali dell’Ordine nonché gli organi collegiali di appartenenza mantengono, ai sensi della legge istitutiva, precise deleghe gestionali non solo di tipo politico- istituzionale, ma anche di tipo amministrativo-contabile e finanziario, mediante poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Sono di fatto responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. L’Ordine non ha assunto personale dipendente. La ridottissima struttura organizzativa implica che le funzioni istituzionali ed amministrative sono svolte contestualmente e collaborativamente dai membri del Consiglio Direttivo, secondo gli specifici inquadramenti funzionali. Il Presidente dell’Ordine, oltre ad avere la rappresentanza legale, ai sensi dell’art. 29 del DPR 221/1950, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dirige l'attività dell’ufficio. Qualsiasi delibera, anche di tipo gestionale, economico e finanziario, come ad esempio la determina a contrarre, o il procedimento disciplinare, è assunta dal Consiglio Direttivo. L’organismo di controllo interno è il Collegio dei revisori dei conti, composto da appartenenti all’albo professionale delle ostetriche ed eletti in concomitanza con il Consiglio Direttivo.

Di seguito sono riportata le tabelle, da non ritenersi comunque esaustive, delle attività di pertinenza delle diverse aree, tenuto conto delle ridotte dimensioni dell’ente:

***ATTIVITA' AMMINISTRATIVA/CONTABILE E GIURIDICA***

|  |  |
| --- | --- |
| Gestione delibere di spesa | Elaborazione e stesura bilancio preventivo |
| Rapporti con la Banca | Gestione adempimenti contributivi |
| Procedure di acquisizione di beni eservizi | Redazione denunce obbligatorie |
| Rapporti banche ed uffici contabili | Rapporti fornitori, contratti, convenzioni |
| Gestione incasso quote | Gestione rimborsi spese organi elettivi |
| Controllo regolarità incassi | Redazione libri contabili |
| Riunioni Consiglio Direttivo | Riunioni Revisori Conti |
| Elaborazione e stesura conto consuntivo | Studio documenti, atti parlamentari e normativa |
| Lettura stampa e novità legislative | Attività di studio e ricerca |

***ATTIVITA' AMMINISTRATIVA/ISTITUZIONALE***

|  |  |
| --- | --- |
| Assistenza Organi Istituzionali | Pubbliche relazioni |
| Rapporti con la FNCO | Preparazione riunioni Consiglio Direttivo |
| Informazioni fornite | Organizzazione congressi e convegni |
| Atti e documenti forniti | Gestione testi di comunicazione istituzionale |
| Verbali e delibere | Organizzazione corsi di aggiornamento |
| Elaborazione e stesura relazioni | Agenda impegni e scadenzario |
| Disbrigo corrispondenza (protocollo) | Gestione Albo Nazionale- parte di competenza |
| Stesura circolari/comunicazioniagli Iscritti | Elaborazione statistiche |
| Gestione e archiviazione documentazione | Gestione sito web |
| Attività di studio e ricerca |  |

1. **Brevi cenni sulla struttura economica e patrimoniale dell’Ordine e sulla attività amministrativa**

L’Ordine ha un’unica sede in Piazza del Popolo 2/2, 17100 SAVONA

Il bilancio dell’ente, preventivo e consuntivo, è formulato secondo le linee guida sul bilancio degli enti non profit, derivate dalla normativa civilistica degli enti societari ed adattate con i necessari adeguamenti.

La contabilità è tenuta con il sistema ordinario.

Il bilancio è alimentato annualmente dalla contribuzione obbligatoria da parte degli iscritti; L’importo dovuto da ciascun iscritto ammonta ad euro 110,00 di cui euro 30,50 dovuti alla FNOPO.

I principali processi amministrativi sono connessi alle attività politico-istituzionali, delineate dalle leggi istitutive, e riguardano:

• le procedure elettorali del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori dei Conti, nonché le nomine delle cariche istituzionali;

• l’approvazione dei bilanci di previsione e consuntivo da parte del Consiglio Direttivo prima e dell’Assemblea degli Iscritti poi;

• vigilanza, sul piano locale, alla conservazione del decoro e dell'indipendenza della professione; progetti volti a promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale e la formazione degli iscritti;

• designazione dei rappresentanti dell’Ordine presso commissioni, enti od organizzazioni di carattere interprovinciale;

• direttive di massima per la soluzione delle controversie e/o problematiche emergenti nel contesto lavorativo in cui opera l’ostetrica;

• esercizio del potere disciplinare nei confronti degli Iscritti.

I principali processi di tipo amministrativo-gestionale, contabile e contrattuale riguardano:

* gli organi istituzionali dell’Ordine (nessun compenso, ma solo rimborsi spese per le adunanze del Consiglio Direttivo, del Collegio dei revisori dei conti e la partecipazione al Consiglio Nazionale ed al Congresso Nazionale);
* le prestazioni istituzionali (comunicazione istituzionale, commissioni istituzionali, aggiornamento professionale e organizzazione eventi, promozione della figura professionale dell’ostetrica);
* uscite per funzionamento uffici (relative alla locazione, utenze, al materiale di cancelleria, alla pulizia degli uffici, alla manutenzione delle apparecchiature, alle assicurazioni e per altre attività amministrative, ecc.);
* uscite per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi (relative alle consulenze amministrative e fiscali, legali e informatiche e alle acquisizioni di software);
* uscite per l’acquisizione di beni di uso durevole e di immobilizzazione tecniche.

## **Analisi del contesto interno**

Per un quadro complessivo delle norme di legge e regolamentari che disciplinano le competenze ed il funzionamento dell’ente si rinvia alla lettura dell’elenco di disposizioni normative elencate nella Terza Sezione del presente Piano.
La complessiva disamina del quadro normativo di riferimento di tipo “ordinistico” e di quello derivante dalla natura di “ente pubblico non economico” impone una attenta analisi e valutazione dei contesti strutturali e di azione e delle relative aree di rischio corruzione a questi correlate. A dette analisi e valutazioni va, in ogni caso, premesso che l’Ordine è ente di dimensioni ridotte, che i processi amministrativi ed organizzativi fanno capo a cariche elettive gratuite e sono incardinati in un Ufficio Amministrativo che si compone di una sola dipendente (assunta con contratto di somministrazione) che alle cariche istituzionali dell’Ordine sono attribuiti precisi poteri gestionali non solo di tipo politico-istituzionale, ma anche di tipo amministrativo-contabile e finanziario e più precisamente poteri di spesa, di organizzazione, gestione e controllo delle risorse umane e di quelle finanziarie. Per questa ragione le cariche istituzionali dell’Ordine sono, giuridicamente oltre che politicamente, responsabili in via esclusiva della gestione dell’attività amministrativa e dei relativi risultati.

I pubblici dipendenti, qualifica ricoperta dalle Presidente e dalla Tesoriera dell’Ordine, in conseguenza del dovere di esclusività cui sono tenuti (art. 98 Cost.), non possono espletare altra attività a favore proprio o di terzi che sia caratterizzata da intensità, continuità e professionalità, e fini direttamente lucrativi, tali da determinare l’insorgenza in capo agli interessati di un centro di interessi, alternativo rispetto alla posizione di pubblico dipendente, cui dedicare energie lavorative, né possono svolgere altre attività che ne possano diminuire il prestigio e l’indipendenza ovvero che possano turbare la regolarità del servizio. Altre attività esterne, che non abbiano le caratteristiche appena illustrate, e che non siano comprese nei compiti e doveri d’ufficio, possono invece essere svolte se derivano da incarichi conferiti da pubbliche amministrazioni e se sono espressamente previste o disciplinate dalla legge o da altre fonti normative, ovvero se sono autorizzate dalla propria Azienda. Sono attività che rientrano nei compiti e nei doveri di ufficio quelle per cui esiste una previsione di legge che colleghi l’espletamento di una determinata attività alla qualifica ricoperta da un pubblico dipendente o quando sussiste un vero e proprio obbligo di svolgimento di tale attività per dovere di ufficio.

In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall’amministrazione, nonché l’autorizzazione all’esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche che svolgono attività di impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

## **Analisi del contesto esterno**

Secondo l’ANAC‘l’analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell’ambiente nel quale l’amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell’idoneità delle misure di prevenzione’.

In particolare, l’analisi del contesto esterno consiste nell’individuazione e nella descrizione delle caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio nonché delle relazioni esistenti con gli stakeholder analizzando come queste ultime possano influire sull’attività dell’amministrazione, favorendo eventualmente il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno.

Nell’espletamento delle sue funzioni l’Ordine si rapporta con i seguenti soggetti:

* FNOPO
* Commissioni tecniche
* Altri Ordini professionali
* Pubblica Amministrazione
* Università
* Consulenti
* Provider
* Istituzioni private
* Fondazioni
* Aziende ospedaliere

Il fine di inquadrare l’ambito in cui si svolge l’attività dell’Ordine (territorio, sviluppo socioeconomico, cultura, andamento demografico, indici di ricchezza/povertà, tasso criminalità, ecc.) è funzionale alla contestualizzazione degli eventuali episodi e fenomeni di corruzione e *maladministration* che dovessero verificarsi nell’ambito del comparto di appartenenza, ad esempio quello sanitario, ma che potrebbero anche essere legati alla rete di relazioni con i soggetti esterni i quali, collaborando con l’ente di appartenenza, potrebbero influenzarne negativamente i processi.

## **Individuazione aree di rischio e misure atte a contrastarle**

L’analisi preliminare consente di affermare che la ridotta dimensione dell’ente e la peculiarità dei processi decisionali, amministrativi e gestionali se da un lato ridimensionano i rischi e gli eventi di corruzione, stante lo stretto e reciproco controllo di tutti gli attori coinvolti e dei relativi processi, dall’altro invece proprio la medesima ridotta dimensione dell’ente non rende sempre attuabile la complessità di quei procedimenti amministrativi posti a tutela dei principi di trasparenza, imparzialità, semplificazione, rotazione, economicità ed efficienza.

La medesima analisi consente anche di affermare che il maggior rischio è correlato all’assenza di un Regolamento interno sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adeguato ai principi del d. lgs 165/2001 e al d. lgs 39/20013.

Pertanto, anche in tale contesto e per i motivi descritti si creano delle aree di "rischio", intese proprio come aree caratterizzate dall’incertezza sul corretto e idoneo perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell’Ordine.

Si auspica pertanto l’adozione del regolamento interno aggiornato secondo le normative vigenti, successivamente alla adozione stessa da parte della FNOPO.

Il regolamento interno è in via di definizione, verrà adottato ufficialmente entro fine anno 2022.

Le aree di rischio individuate dall’art. 1 c. 16 della L. 190/2012 possono consistere nei processi finalizzati all'acquisizione degli incarichi di consulenza (stante l’assenza di personale dipendente e collaborazioni), o di forniture in genere, o di designazione dei partecipanti a commissioni pubbliche e/o di laurea, o concessione di patrocini: in tutti i suddetti casi la gradazione del rischio può considerarsi bassa, proprio in quanto le delibere relative vengono adottate collegialmente dal Consiglio Direttivo.

**Processi di riferimento a rischio Gradazione del rischio**

|  |  |
| --- | --- |
| Conferimento di incarichi di consulenza eforniture con affidamento diretto | basso |
| Partecipazione a commissioni pubbliche | basso |
| Partecipazione a commissioni di laurea | basso |
| Organizzazione di Corsi di Formazione/Convegni/Congressi | basso |
|  Concessione di patrocini | basso |
|  |  |

Si prescinde comunque dalla costituzione di un nucleo di valutazione se i requisiti predeterminati sianotali da azzerare qualsiasi tipo di discrezionalità nella scelta.

Le misure atte a contrastare i rischi di cui sopra consistono nel monitoraggio costante e vigilanza sulle riunioni degli organi dell’Ordine, e nell’accesso a tutta la documentazione da parte del Responsabile.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza si mantiene aggiornato attraverso il recepimento delle circolari periodiche inviate dalla FNOPO contenenti le indicazioni dell’ANAC in materia, inoltre svolge verifiche a campione sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e annualmente predispone la specifica relazione sull’attività svolta.

## **Elenco reati configurabili nell’Ordine**

Si richiama all’attenzione di tutti i soggetti coinvolti nel piano sull’elencazione, seppure non esaustiva, dei principali reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale e, più in generale, tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, potrebbe emergere un malfunzionamento dell’Ordine a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo:

1. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);

2. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);

3. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);

4. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

5. Concussione (art. 317 c.p.);

6. Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);

7. Peculato (art. 314 c.p.);

8. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);

9. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);

10. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).

# **PARTE II - Sezione del Piano Triennale dedicato per la trasparenza**

## **Forme di consultazione in sede di elaborazione e/o di verifica del PTPCT**

Il presente piano viene adottato da parte del Consiglio Direttivo e sottoposto a pubblicazione sul sito [www.ostetrichesavonaimperia.it](http://www.ostetrichesavonaimperia.it/) .

In occasione dell’Assemblea annuale degli Iscritti, il Responsabile espone sinteticamente gli obiettivi della trasparenza conseguiti nel periodo di riferimento dando, successivamente, spazio alle domande e agli interventi.

## **Definizione del processo di monitoraggio sull'implementazione del PTPCT**

Il sistema di monitoraggio si articola in diversi percorsi: in occasione delle riunioni del Consiglio Direttivo, ordinariamente mensili; in occasione delle riunioni dei Revisori dei Conti, ordinariamente trimestrali, ed in occasione dell’Assemblea annuale degli iscritti. In tale ultima occasione viene predisposta la reportistica che consente di descrivere gli esiti del monitoraggio, e si raccolgono i suggerimenti utili per intraprendere le iniziative più adeguate nel caso di scostamenti.

La normativa vigente, secondo l’art. 1, comma 8, l. n. 190 il PTPCT prevede l’adozione del nuovopiano entro il 31 gennaio di ciascun anno e pubblicazione sul sito internet dell’Ente.

La redazione annuale del Piano tiene conto dei seguenti fattori:

* normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
* normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell'amministrazione (es.:acquisizione di nuove competenze);
* emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del PTPCT
* nuovi indirizzi o direttive contenuti nel P.N.A.

## **Il responsabile e i referenti per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza**

Il RPCT è la figura centrale del sistema di trattamento del rischio di corruzione e della trasparenza. In applicazione dell'art. 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012, e delle indicazioni del Ministero della Salute, l’Ordine aveva inizialmente provveduto ad identificare il Responsabile della prevenzione della corruzione nella figura del Segretario che, ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, svolgeva anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza.

Successivamente, in linea con il Piano Nazionale Anticorruzione pubblicato in GU 24/8/2016, n. 35, e con le specifiche indicazioni relative agli Ordini professionali (pag. 41), il Consiglio Direttivo ha deliberato in data 18/10/2016 la nomina di un nuovo Responsabile nella persona di un Consigliere eletto all’interno dell’Organo collegiale, ma privo di deleghe gestionali.

Attualmente, il Consiglio Direttivo ha deliberato all’unanimità, in data 13 dicembre 2024, la nomina di un nuovo Responsabile nella persona di Sara Loddo, Consigliera in carica dell’Ordine della Professione di Ostetrica Interprovinciale di Savona e Imperia.

Le funzioni ed i compiti del PCT sono disciplinati dall’art. 1, commi 8-10, della legge n. 190 del 2012e dal d.lgs. n. 39/2013 e per lo svolgimento dei compiti assegnati, il RPCT dovrà disporre di supporto in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali adeguate alle ridotte dimensioni dell’Ordine, e avrà completo accesso a tutti gli atti dell’organizzazione, dati e informazioni, funzionali all’attività di controllo che comunque sono di pertinenza del vertice gestionale. In tale ambito rientrano, peraltro, anche i controlli inerenti la sfera dei dati personali anche particolari, per i quali il RPCT individua le migliori modalità per la salvaguardia della riservatezza.

Tra gli obblighi del RPCT rientrano anche gli obblighi di denuncia che ricadono sul pubblico ufficiale e sull'incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 331 del Codice penale.

Le responsabilità del RPCT sono definite dall'art. 1, commi 8, 12 e 14 della legge n. 190/2012.

|  |  |
| --- | --- |
| Raccolta segnalazioni da parte dialtri soggetti | Ogni qual volta sia necessario |
| Segnalazione di ogni fatto corruttivotentato o realizzato | Ogni qual volta sia necessario |

Il RPCT, inoltre, impartisce apposite direttive per assicurare il coordinamento complessivo delle pubblicazioni che implementano la sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dell’ente. I responsabili di procedimento verificano, per quanto di competenza, l’esattezza, la completezza e l’aggiornamento dei dati pubblicati, attivandosi per sanare eventuali errori, e avendo cura di assecondare la normativa in materia di privacy e le misure previste dal Garante per la protezione dei dati personali.

I flussi informativi sono governati dal RPCT in collaborazione con i singoli responsabili dei procedimenti, ai quali demanda la realizzazione dei consequenziali atti esecutivi. I dati e i documenti oggetto di pubblicazione debbono rispondere ai criteri di qualità previsti dagli artt. 4 e 6 del D. Lgs. n. 33/2013.

La struttura dei dati e i formati devono rispettare i requisiti di accessibilità, usabilità, integrità e open source che debbono possedere gli atti e i documenti oggetto di pubblicazione, documenti nativi digitali in formato PDF/A.

Il RPCT garantisce il necessario bilanciamento dell’interesse pubblico alla conoscibilità dei dati e dei documenti dell’amministrazione e quello privato del rispetto dei dati personali, sensibili, giudiziari e, comunque, eccedenti lo scopo della pubblicazione, così come previsto dagli artt. 4, 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, dal Regolamento europeo 2016/679 (GDPR), dalle Linee Guida del Garante Privacy del 2 marzo 2011.

La violazione della disciplina in materia di privacy richiama la responsabilità dei responsabili di procedimento che dispongono la materiale pubblicazione dell’atto o del dato.

## **Accesso civico**

Le prescrizioni di pubblicazione previste dal d.lgs. n. 33 del 2013 sono obbligatorie, sicché, nei casi in cui l’Ordine abbia omesso la pubblicazione degli atti, sorge in capo al cittadino il diritto di chiedere e ottenerne l'accesso agli atti medesimi non pubblicati in base a quanto stabilito dall'art. 5 del medesimo decreto.

La richiesta di accesso civico ai sensi dell'art. 5 non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al RPCT. Entro 30 giorni dalla richiesta l’Ordine deve:

1) procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del documento, dell'informazione o dei dati richiesti;

2) trasmettere contestualmente il dato al richiedente, ovvero comunicargli l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale. Se il documento, l'informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’Ordine deve indicare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9 bis, della l. n. 241 del 1990. Sul sito internet istituzionale dell’Ente è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi: la Presidente Valentina Angius.

Il titolare del potere sostitutivo, ricevuta la richiesta del cittadino, verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione in base a quanto previsto dalla legge. I termini per il suo adempimento sono quelli di cui all'art. 2, comma 9 ter, della l. n. 241 del 1990, ossia un termine pari alla metà di quello originariamente previsto. Per la tutela del diritto di accesso civico si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 104 del 2010.

L'inoltro da parte del cittadino della richiesta di accesso civico comporta, da parte del responsabile della trasparenza ovvero da parte del titolare del potere sostitutivo, l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 43, comma 5, del d.lgs. n. 33 al vertice politico dell'amministrazione (Consiglio Direttivo) ai fini dell'attivazione delle forme di responsabilità.

## **Whistleblower -Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito**

L’articolo 1, comma 51, della l. n. 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell’ambito del d. lgs. 165/2001, l’art 54 bis rubricato tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, il cosiddetto whistleblower. Tale disposizione prevede che:

1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7.08.1990, n. 241, e successive modificazioni”.

La segnalazione di cui sopra dovrà essere indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione; quest’ultimo opererà in attuazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

## **Cause di inconferibilità e di incompatibilità**

Il *d. lgs. 39/2013* elenca le cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso la pubblica amministrazione. L’Ordine, anche per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica l’esistenza di eventuali condizioni ostative o impeditive previste dal d. lgs. 39/2013 in capo ai dipendenti ed ai soggetti cui l’organo di indirizzo politico intende conferire incarichi. Secondo quanto disposto all’art. 15, comma 1, del d. lgs. 39/2013, in riferimento alla Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazione negli enti di diritto privato in controllo pubblico, “ Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al presente decreto”. In caso si verifichi la condizione prevista dalla norma di cui sopra, l’Ordine provvederà a conferire l’incarico a soggetto diverso.

# **Parte III – Normativa di riferimento**

Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse. (GU n.241 del 23-10-1946); e s.m. e i.;

Decreto del Presidente Della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse. (GU n.112 del 16-5-1950 - Suppl. Ordinario); e s.m. e i.;

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (GU n.106 del 9-5-2001 - Suppl. Ordinario n. 112 ); e s.m. e i.;

Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 – Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (GU n.3 del 4-1-2013); e s.m. e i.;

Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 - Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (13G00144) (GU n.204 del 31-8-2013 ) convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n.255); e s.m. e i.;

Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190“; e s.m. e i.;

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; e s.m. e i.;

Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (12G0159) (GU n.189 del 14-8- 2012) e s.m. e i.;

Legge 11/1/2018, n. 3 “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle Professioni Sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute” (GU n. 25 del 31-1-2018);

Legge 6 novembre 2012, n. 190. “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; e s.m. e i.;

Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Legge 4 marzo 2009, n. 15. Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti.

Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante il c.d. Codice dei Contratti Pubblici e, norme di “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

D.M. 19/7/2016, n. 165, che ha introdotto il “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, ai sensi 65dell’art. 9 del decreto legge 24/1/2012 n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Medici Veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica”.

Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”

Decreto legislativo 8 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto "Codice dell'amministrazione digitale";